



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Caterina **Lazzara** Presidente rel.

dott.ssa Maria Angela **Marchesiello** Giudice

dott. Antonio **Lacatena** Giudice

sentito il giudice delegato in merito al ricorso per concordato preventivo proposto dalla SOCIETA' PER L'INDUSTRIA LATTO-CASEARIA - S.I.L.A.C. – s.r.l., con sede legale in Manfredonia alla contrada "Garzia" s.n., iscritta presso il Registro delle Imprese di Foggia al n.00124050717 ed al n.65257 del R.E.A., codice fiscale e partita Iva 00124050717, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Ciociola Matteo Domenico (nato a San Giovanni Rotondo il 6/9/1966); esaminati gli atti;

Premesso

- che con provvedimento dell'11/10/2023 il Tribunale ha concesso alla ricorrente, ai sensi dell'art. 44 CCII, il termine di 60 giorni per la presentazione di proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, CCII, oppure di domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure di domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, CCII, ed ha nominato il Commissario Giudiziale in persona del dott. Alberto Camporeale;

- che in data 28/11/2023 la società ricorrente ha depositato una proposta di concordato preventivo, unitamente al piano e alla documentazione;

- che, su richiesta del Tribunale, il Commissario Giudiziale, dott. Alberto Camporeale, ha reso il proprio parere ai sensi dell'art. 47 comma 1 CCII, con relazione depositata il 9/1/2024;

- che con provvedimento del 14/2/2024, depositato il 20/2/2024, ai sensi dell'art. 47 comma 4 CCII il Tribunale ha formulato alla SILAC rilievi in merito alla incompletezza della documentazione prodotta, ed in merito alla proposta ed al piano, ed ha quindi assegnato alla ricorrente termine di 15 giorni per apportare integrazioni al piano presentato, per produrre documentazione integrativa e per fornire chiarimenti;

- che la società ricorrente in data 7/3/2024 ha depositato memoria e documentazione integrativa;

- che con decreto del 10/4/2024, depositato il 15/5/2024 il Tribunale ha fissato, a norma dell'art. 47 comma 4 CCII, l'udienza del 22/5/2024 per l'ascolto della società, dei creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e del pubblico Ministero;
- che in data 23/5/2024 la SILAC, nel termine assegnatole, ha depositato ulteriore memoria, datata 20/5/2024, a firma del proprio legale rappresentante Matteo Domenico Ciociola;
- che all'udienza del 22/5/2024 la STRIPLASTIC SRL ha insistito nella propria domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della SOCIETA' PER L'INDUSTRIA LATTO-CASEARIA - S.I.L.A.C. - s.r.l.;

Considerato e Ritenuto

- che a norma dell'art. 47 primo comma lett. b) CCII, in caso di concordato in continuità aziendale, quale quello nel caso di specie proposto da SILAC s.r.l., il tribunale è chiamato a verificare la ritualità della proposta, e che il piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali;
- che nel caso di specie la proposta di concordato ed il piano presentati dalla SILAC s.r.l. presentano profili di irritualità, e profili di manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori come proposta ed alla conservazione dei valori aziendali; profili che neppure i chiarimenti resi dalla società valgono a ritenere superati;
- relativamente alla **ritualità della proposta** va rilevato che:

* la domanda di concordato è stata accompagnata dalla relazione del dott. Sabino Maurizio Zaccaro, depositata il 28/11/2023 in allegato alla proposta ed al piano di concordato. In ottemperanza alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 87 co. 3, CCII e art. 2 lett. o) CCII è stato richiesto al professionista di integrare la propria relazione con la dichiarazione di essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese (contenendo la relazione solo la dichiarazione del professionista di essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti e nel registro dei revisori legali).

In risposta a tale rilievo del Tribunale, la società ricorrente ha depositato nuova relazione a firma di altro professionista, dott. Sabino Barbarossa, al quale (ha dichiarato quest'ultimo nella relazione) il legale rappresentante della SILAC s.r.l. ha conferito l'incarico "*avendo precedentemente collaborato a pieno titolo nella stesura della presente relazione con il dott. Zaccaro Sabino Maurizio, con il quale sono state elaborate tutte le condizioni qui riportate*".

La relazione a firma del dott. Barbarossa è la esatta copia della relazione a firma del dott. Zaccaro, la cui sottoscrizione è sostituita con quella del dott. Barbarossa.

Orbene, rileva il Tribunale come il professionista attestatore, che sebbene incaricato dal debitore assume un ruolo indipendente nell'ambito della procedura, è chiamato a svolgere personalmente l'incarico (pur non escluso che si avvalga di collaboratori, il cui operato tuttavia si trasfonde nell'elaborato a sua firma e che egli quindi fa proprio, così peraltro rispondendone). Il professionista deve svolgere personalmente le verifiche, gli accertamenti e le valutazioni che la legge richiede al suo ruolo ed alla sua figura. E le attestazioni finali che egli è chiamato a rendere a norma dell'art. 87, comma 3, CCII altro non sono che il sigillo finale dell'opera, espletata a monte, di verifica della veridicità dei dati aziendali, e delle valutazioni sulla fattibilità del piano e sulla idoneità dello stesso a superare l'insolvenza ed a garantire la sostenibilità economica dell'impresa. Ne consegue che, pur ove il dott. Barbarossa abbia effettivamente collaborato, per come dallo stesso dedotto, con il dott. Zaccaro al lavoro preparatorio della

relazione a firma di quest'ultimo, le valutazioni in merito alla fattibilità del piano e idoneità dello stesso a superare l'insolvenza ed a garantire la sostenibilità economica dell'impresa contenute nella relazione a firma del dott. Zaccaro non possono che essere proprie, esclusive e personali di quest'ultimo, ed allo stesso solo riferibili ed ascrivibili. Ne consegue che nella misura in cui la relazione a firma del dott. Barbarossa è la copia identica della relazione già a firma del dott. Zaccaro, e, come tale, riporta testualmente le medesime identiche valutazioni, su ogni aspetto del piano, che erano a firma del dott. Zaccaro, non può che ritenersi, da parte del Tribunale, che ciò costituisce prova del fatto che trattasi di valutazioni non del dott. Barbarossa, che non ne è, cioè, l'autore, a tal fine non essendo di certo sufficiente la mera sottoscrizione del documento da parte di quest'ultimo. Né, ancora, è sufficiente che il dott. Barbarossa condivida le valutazioni già del dott. Zaccaro e ritenga di farle proprie, essendo ciò contrario alla legge dovendo il professionista indipendente, come detto, assolvere personalmente all'incarico, anche alla luce del rilevante e delicato ruolo demandatogli dalla legge.

A tanto deve aggiungersi che, come è stato condivisibilmente osservato (v. Corte di appello di Milano, 10 gennaio 2024) che relativamente il termine di 15 giorni, previsto dall'articolo 47 comma 4 CCII, che il tribunale può assegnare alla debitrice per apportare integrazioni al piano di concordato e produrre nuovi documenti, non è utilizzabile per produrre l'attestazione del professionista eventualmente mancante poiché l'attestazione non è assimilabile né al piano né ai documenti così intesi, essendo essa piuttosto il presupposto processuale, che non può sopraggiungere nel prosieguo, su cui si fonda la veridicità dei dati aziendali che sorreggono la proposta originaria, sulla quale poi può eventualmente innestarsi l'integrazione, ed è dunque l'indefinibile dato di partenza, che ha la finalità di fornire ai creditori elementi certi ed obiettivi su cui formare il proprio convincimento per esprimere un voto consapevole in sede di adunanza. Logicamente e strutturalmente l'attestazione è dunque ben distinta dalla fattibilità del piano che quale condizione dell'azione può anche sopravvenire nel corso del procedimento e valutarsi al momento della decisione. Sicché mentre per la fattibilità del piano e per la proposta di concordato il legislatore ha previsto specifiche valvole di salvaguardia al fine di tener conto del mutamento delle circostanze di fatto nel frattempo verificatesi, analoga previsione non v'è per la veridicità dei dati aziendali: le integrazioni di cui ha la menzionata norma presuppongono una proposta di concordato di per sé ammissibile, altrimenti non si tratterebbe di una integrazione, ma di una sostituzione.

Ciò osservato, nel caso di specie la proposta di concordato ed il piano non sono state accompagnate da idonea attestazione di veridicità dei dati aziendali richiesta dall'art. 87 comma 3 CCII, non essendo il dott. Sabino Maurizio Zaccaro professionista iscritto all'albo dei gestori della crisi ed insolvenza, e la relazione depositata da professionista attestatore dott. Barbarossa è inammissibile. Tanto che il Tribunale, nell'assegnato termine di 15 giorni, non ha chiesto alla società ricorrente di integrare la domanda con il deposito di relazione predisposta da professionista iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, ma solo che il professionista dott. Zaccaro, autore e firmatario della relazione del professionista indipendente, procedesse ad integrare la propria dichiarazione con quella di essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese.

- relativamente alla **idoneità del piano a garantire la soddisfazione dei creditori come proposta dal debitore**, va premesso che il piano di concordato proposto da SILAC s.r.l. è un piano in continuità indiretta, secondo la struttura dell'affitto-ponte e successiva vendita dell'opificio industriale (composto sia da immobili che da impianti e beni mobili), nonché mediante alienazione

a terzi di altri immobili di proprietà della società, e riscossione dei crediti commerciali e di imposta. L'attivo concordatario è dunque costituito da: i canoni di affitto di azienda, il prezzo di vendita del complesso industriale aziendale, il prezzo di vendita di terreni edificabili della società, l'incasso dei crediti verso clienti e tributari, come da Tabella che segue:

Entrate concordatarie					
CASSA	2.390				2.390
Fitto azienda	150.000	150.000			300.000
Acquisto complesso aziendale		20.000	1.665.516		1.685.516
Crediti vs clienti	595.458				595.458
Crediti tributari	0		269.741		269.741
Depositi cauzionali	53.489				53.489
Partecipazioni altro		4.133			4.133
Terreni edificabili	20.000		1.080.000		1.100.000
Totale	821.337	174.133	3.015.257	0	4.010.727

Ciò detto, va osservato che:

* con riguardo al terreno edificabile industriale sito in Manfredonia (voce "Terreni edificabili" nella tabella che precede), esso è oggetto di contratto preliminare di vendita del 17/5/2023, stipulato in forma di scrittura privata con firme autenticate, in forza del quale la SILAC lo ha promesso in vendita alla "DUE AEnergy s.r.l." per il prezzo di € 1.100.000,00 (allo stato riscosso per € 20.000). Il contratto prevede che il corrispettivo della vendita è da pagarsi da parte della società promittente acquirente all'atto della stipula del contratto definitivo, da stipularsi nel termine di un anno, prorogabile di sei mesi. In merito all'incasso del prezzo in questione v'è da rilevare che: 1) nessuna informazione patrimoniale è fornita nella proposta e nel piano (come pure nella relazione dell'attestatore) sulla società promissaria acquirente; 2) all'art. 7 del contratto preliminare, alla promittente acquirente è riservato il diritto di recesso "*in qualsiasi momento ed a propria discrezione, con effetto immediato, previa comunicazione scritta*", ed in caso di esercizio del recesso, prevede il contratto, "*tutti gli obblighi del promissario acquirente ai sensi del presente contratto preliminare cessano di avere efficacia*", con diritto della promittente venditrice di ritenere esclusivamente "*a titolo di indennizzo ... la prima caparra confirmatoria e la seconda* (di ulteriori € 15.000,00, n.d.r.) *eventualmente già versata fino alla data di recesso*".

Orbene, a fronte di tali accordi contrattuali deve registrarsi che: a) ad oggi il contratto definitivo non è stato stipulato e la società promittente acquirente si è avvalsa della possibilità di ottenere la proroga di sei mesi per la stipula del definitivo (e quindi del versamento del prezzo); b) nella proposta concordataria (che è successiva al contratto) e nel piano non è prevista alcuna forma di garanzia in merito al pagamento del prezzo da parte della promittente acquirente, né è prevista alcuna soluzione alternativa a fronte della eventualità che la promittente acquirente receda dal contratto e non versi, conseguentemente, il prezzo di acquisto, sebbene questo costituisca più di ¼ dell'attivo concordatario (€ 1.080.000 sui € 4.010.727 di fabbisogno concordatario).

Ciò che si traduce in una incertezza assoluta in merito all'incasso della somma di € 1.080.000,00 (essendone la sorte legata alla unilaterale volontà della promittente acquirente e, in sostanza, del tutto verosimilmente, legata al buon esito del progetto imprenditoriale da realizzarsi dalla società DUE AEnergy s.r.l. sul terreno in questione -realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di cui è detto nel contratto preliminare-, tanto che laddove essa vedrà non potersi realizzare il progetto si scioglierà a propria esclusiva discrezione dal contratto con la SILAC, liberandosi dall'obbligo di versare il prezzo).

Tanto, all'evidenza, comporta la palese inidoneità del piano a garantire la soddisfazione dei creditori come prevista nella proposta di concordato;

* la SILAC non ha prodotto perizia di stima degli immobili siti in Modugno ed in Corato, che andrebbero acquistati da AMICO MIO s.r.l. unitamente al complesso aziendale costituito dall'opificio, dagli impianti ed attrezzature, ed altri beni mobili costituenti l'azienda.

Nella memoria depositata il 7/3/2024 in risposta al rilievo del Tribunale, la ricorrente, sul punto in esame, si è limitata a dedurre *“l'immobile sito a Modugno ha un valore di circa euro 80.000,00, mentre quello di Corato ha un valore di circa euro 140.000,00, come risulta dai valori OMI”*. Nella nota a propria firma del 20/5/2024 il legale rappresentante della SILAC ha ribadito la correttezza della valutazione effettuata autonomamente dalla società, e la non necessità di una stima ad opera di perito stimatore.

I valori di detti immobili indicati nella proposta e nel piano (facenti parte dell'attivo concordatario, compresi nel prezzo di complessivi € 2milioni da pagarsi dalla Amico Mio s.r.l.) non sono, inoltre, attestati dal professionista indipendente, il quale (v. pag. 14 della relazione dell'attestatore), con riguardo a tutti gli immobili di cui all'attivo concordatario (e dunque anche con riguardo ai terreni in questione) si è limitato a prendere atto dei valori *“rinvenuti dai contratti preliminari già stipulati dalla società con soggetti terzi prima della presentazione della domanda di concordato preventivo (terreni edificabili e fitto aziendale con successiva vendita del complesso aziendale)”*, e *“non è entrato nel merito della valutazione del compendio immobiliare oggetto di fitto aziendale e proposte irrevocabili di acquisto poiché oggetto di autonoma valutazione da parte di altro professionista con perizia giurata redatta su richiesta del debitore”*; *“relativamente all'attivo immobiliare e agli altri beni strumentali si è limitato a verificare la veridicità dei dati aziendali, nonché la sussistenza e ragionevolezza del valore attribuito in sede di determinazione dell'attivo concordatario”*. In realtà, ai fini delle valutazioni strumentali e finalizzate ad attestare la fattibilità del piano, il professionista deve sottoporre a vaglio critico le risultanze delle perizie redatte da un terzo stimatore, mentre nel caso di specie egli si è limitato a recepire acriticamente in parte le stime del perito della società debitrice (con riguardo al complesso aziendale), ed in parte addirittura le stime della stessa società debitrice (per tutti gli altri immobili). E ad ogni modo l'unica perizia prodotta dalla società ricorrente (alla quale il professionista dichiara di rimettersi) è relativa all'opificio industriale, mentre come detto manca una perizia degli immobili di cui si discute siti nei Comuni di Modugno e Corato.

A tali carenze consegue che laddove la promittente acquirente si dovesse rendere inadempiente all'obbligo di acquisto, non v'è alcuna certezza che gli immobili abbiano il valore per il quale sono stati inseriti nell'attivo concordatario e possano, come tale, essere proficuamente alienati ai prezzi di cui al contratto attualmente sottoscritto dalla SILAC con la AMICO MIO s.r.l.

Né nella proposta e nel piano di concordato è prevista alcuna forma di garanzia in merito al pagamento del prezzo da parte della AMICO MIO s.r.l., né è prevista alcuna soluzione alternativa a fronte della eventualità che la promittente acquirente non versi il prezzo, ovvero a fronte di uno scenario negativo.

Tanto, all'evidenza, comporta e si traduce nella palese inidoneità del piano a garantire, così come formulato, la soddisfazione dei creditori come proposta dalla debitrice;

* il piano e la documentazione depositati mancano:

- a) del piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, di cui all'articolo 87, co. 1, lettera e), CCII;
- b) dell'indicazione delle iniziative da adottare qualora si verifici uno scostamento dagli obiettivi pianificati, di cui all'articolo 87, co. 1, lettera i) CCII -c.d. stress test-.

Al riguardo la ricorrente, in esito alla richiesta di chiarimenti del Tribunale, ha dedotto *“la loro ultroneità poiché rilevanti solo ai fini della continuità diretta e non a quella in corso di continuità indiretta”*. Tale posizione ha sostanzialmente ribadito nelle note del 20-23/5/2024, nelle quali ha aggiunto, a sostegno, che non è possibile elaborare né un piano industriale né lo stress test *“poiché la vita dell'impresa si è conclusa con il suo stato di insolvenza irreversibile più volte menzionato nel piano”*.

L'assunto di parte ricorrente non è fondato e come tale non può essere condiviso.

Relativamente al punto a) si osservi come il piano industriale è richiesto dall'art. 87, co. 1, lett. e) per i tutti concordati in continuità, senza distinzione tra continuità diretta ed indiretta. La nuova continuità anche indiretta, quale quella di specie, che si realizza tramite l'affitto ponte e la vendita finale dell'azienda, deve, infatti, basarsi sul piano dell'impresa debitrice e sulla capacità restitutoria del soggetto che rileva l'attività, atteso che l'obiettivo della conservazione dei valori aziendali impone che lo squilibrio economico finanziario della debitrice cedente vada superato, tramite il piano, mediante la tutela dei creditori e la salvaguardia dell'attività economica. In altri termini, nello scenario della continuità attuata mediante l'affitto e la cessione dell'azienda occorre poter verificare quali siano le scelte strategiche dell'impresa ai fini del risanamento e gli effetti sul piano finanziario, ovvero l'attuabilità del piano industriale da parte della società affittuaria e cessionaria, in quanto essa rileva, in via mediata, ai fini del soddisfacimento dei creditori pregressi e del superamento dell'insolvenza del debitore. L'assenza del piano industriale, ovvero di informazioni in merito ai profili economici e finanziari della prosecuzione dell'attività d'impresa ed ai flussi di cassa prevedibili, non può che tradursi in giudizio negativo sulla idoneità del piano di concordato così come formulato di perseguire non solo l'obiettivo della soddisfazione dei creditori, ma anche quello della conservazione dei valori aziendali.

Nelle note del 20-23/5/2024 la SILAC addirittura ammette che *“la società Amico Mio, soggetto titolare del fitto aziendale e della proposta di acquisto del compendio aziendale, non ha predisposto alcun piano industriale non essendosi ancora dotata di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, come il 95% delle imprese del Sud, pertanto non vi è alcuna possibilità di verificare la sostenibilità dell'acquisto parte di quest'ultima, nè di poter effettuare analisi di sensitività e stress test”*.

Relativamente al punto b) si osservi come l'indicazione delle iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati (art. 87, co. 1, lettera i) (analisi di sensitività, c.d. stress-test) è richiesto dalla norma per ogni tipo di piano concordatario. La previsione dell'art. 87 co 1 lett. i) impone al debitore che accede al concordato di affrontare l'alea insita nell'attività liquidatoria o nella prosecuzione dell'impresa, i cui risultati possono essere inferiori a quelli attesi, in via preventiva con la previsione di adeguati rimedi. L'assenza nella proposta concordataria di indicazioni in ordine alle iniziative da adottarsi qualora si verificano eventi che comportino uno scostamento dagli obiettivi pianificati si tramuta in debolezza della proposta e del piano.

Nel caso di specie la mancanza di tali indicazioni si rivela particolarmente grave e tale da comportare un giudizio negativo in ordine alla idoneità del piano così come formulato a condurre alla soddisfazione dei creditori come proposta dalla debitrice. Si è, infatti, già messo in luce come a fronte del rischio da mancata riscossione del prezzo di vendita dei beni, sia relativamente al terreno promesso in vendita alla “DUE AEnergy s.r.l.”, sia relativamente al prezzo di acquisto da corrispondersi dalla AMICO MIO s.r.l., che costituisce ipotesi che non può affatto escludersi (si è detto che la “DUE AEnergy s.r.l.” ha diritto di recesso *ad libitum*; alcuna notizia è fornita in merito alla capacità della AMICO MIO s.r.l. di sostenere il pagamento del prezzo di 2 milioni di euro; non è depositato un piano industriale della AMICO MIO s.r.l.; si è detto che nessuna

garanzia è previsto nel piano sia prestata dalle suddette società a fronte dell'obbligo di pagare il prezzo di acquisto degli immobili), nel piano non è prevista alcuna iniziativa che la società ricorrente si riserva di adottare. E ciò sebbene l'attivo concordatario si componga per tre milioni su quattro del ricavato della vendita dell'opificio-azienda e degli altri immobili di cui la SILAC s.r.l. è proprietaria.

* nella proposta e nel piano di concordato manca la specifica e compiuta indicazione per ciascun immobile gravato da ipoteca del valore realizzabile dalla vendita degli stessi (si è detto che per gli immobili siti in Corato e Modugno manca persino perizia di stima), nonché della puntuale indicazione, immobile per immobile, delle ipoteche, e relativo grado, su di essi gravanti. La carenza non è stata colmata dalla società ricorrente neppure a seguito del rilievo del Tribunale. Le indicazioni sulle ipoteche gravanti sugli immobili ricavabili dalla narrativa della proposta e del piano, e dalla documentazione prodotta (ad es. dai contratti preliminari) sono poi lacunose (ovvero non complete) e tra loro contraddittorie (v. sul punto, anche i rilievi del CG contenuti nella relazione ex art. 47 CCII, al paragrafo 2, lett. c), ed al paragrafo 3 lett. b), ove il CG evidenzia come *“Non sono compiutamente esplicitate le dedotte prelezioni immobiliari (pag. 62 del piano) e da questo derivano diversi dubbi che andrebbero chiariti. In particolare, da visure effettuate, e salvo più approfondita verifica (necessaria a causa della variazione nel tempo degli identificativi catastali), risulta che sul “complesso aziendale” sono iscritte quattro ipoteche, rispettivamente a favore: □ della BNL (n.13564/2568 del 18.06.05); □ di Mediocredito Italiano (n.11533/2192 del 05.05.09); □ della BCC di San Giovanni Rotondo (n.5990/686 del 13.03.20); □ della BCC di San Giovanni Rotondo (n.12008/1261 del 25.05.21); mentre sul “terreno zona industriale” sono iscritte due ipoteche, rispettivamente a favore: □ di Mediocredito Italiano (n.11533/2192 del 05.05.09); □ della BCC di San Giovanni Rotondo (n.5990/686 del 13.03.20); Nel piano invece (pg. 62 e pg.71): □ il debito residuo dell'ipoteca di primo grado vantata da Mediocredito Italiano “sul terreno zona industriale” in Manfredonia, si indica nella somma di €.770.725,29# mentre nel preliminare di vendita di tale terreno (Allegato C, pg.4) è indicato in €.271.623,45#; □ non si fa menzione dell'ipoteca (di secondo grado) di Mediocredito Italiano sul “complesso aziendale”; □ nella classe n.1 sono indicate due prelezioni immobiliari in favore della BCC di San Giovanni Rotondo, che si qualificano (entrambe) come “ipoteche di secondo grado sul complesso aziendale”, mentre dovrebbero essere di terzo e quarto grado; □ non si fa riferimento all'ipoteca di secondo grado della BCC sul “terreno industriale”, richiamata anche nel preliminare di vendita; □ la prelazione immobiliare in favore della Banca Intesa San Paolo (classe 2), non è stata rilevata dalle visure, e in precedenza era indicata come “garanzia MCC”).*

La carenza di tali indicazioni, necessarie ai fini della valutazione del rispetto del dettato di cui all'articolo 84 co. 5 CCII, comporta la palese inidoneità del piano così come formulato ad assicurare la soddisfazione dei creditori ipotecari nella misura minimale agli stessi riconosciuta per legge (misura di soddisfazione neppure calcolata nella proposta e nel piano, nè calcolabile, e non verificabile -anche in ragione dell'assenza di stima di alcuni immobili-);

* la proposta ed il piano mancano, inoltre, dell'indicazione, richiesta dall'articolo 87, co. 1, lettera h), CCII, delle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché delle azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle relative prospettive di realizzo;

- ritenuto, alla luce di tali plurimi rilievi, che la proposta ed il piano di concordato presentati dalla SOCIETA' PER L'INDUSTRIA LATTO-CASEARIA - S.I.L.A.C. - A RESPONSABILITA'

LIMITATA, depositati il 28/11/2023, siano affetti da gravi carenze che fanno sì che manchino le condizioni di cui al primo comma dell'art. 47 lett. b) CCII, onde la proposta di concordato va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 47 comma 4 CCII;

- sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta dalla STRIPLASTIC SRL si provvede con separata sentenza;

P Q M

dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo depositata il 28/11/2023 dalla SOCIETA' PER L'INDUSTRIA LATTO-CASEARIA - S.I.L.A.C. – s.r.l., con sede legale in Manfredonia.

Foggia, così deciso il 12/06/2024, nella camera di consiglio della terza sezione civile.

Il Presidente est.
dott.ssa Caterina Lazzara